



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 giugno 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0272(COD)**

**8143/1/23
REV 1 ADD 1**

**PECHE 124
CODEC 567
PARLNAT 145**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico
orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001,
(UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627
– Motivazione del Consiglio
– Adottata dal Consiglio del 26 giugno 2023

I. INTRODUZIONE

1. Il 29 novembre 2019 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto¹, volta ad attuare nel diritto dell'UE il piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, adottato dall'ICCAT nel 2018². La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 7 maggio 2020.
3. Il gruppo "Politica della pesca" ha esaminato la proposta della Commissione in varie riunioni nel 2019. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo su un orientamento generale il 10 giugno 2020³.
4. Con un mandato negoziale riveduto⁴ concordato dal Comitato dei rappresentanti permanenti il 4 novembre 2020, la presidenza ha raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo in occasione di un trilogico politico il 10 novembre 2020.
5. Il 25 novembre 2020 il testo di compromesso finale⁵ che rispecchiava i risultati di tale trilogico è stato respinto dal Comitato dei rappresentanti permanenti.
6. Il Parlamento europeo ha definito la sua posizione in prima lettura il 28 aprile 2021⁶.

¹ Doc. 14710/19 + ADD1.

² Nel novembre 2019 l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 19-04, che modifica la raccomandazione 18-02.

³ Doc. 10297/19.

⁴ Doc. 11652/20.

⁵ Doc. 12889/20.

⁶ P9_TA(2021)0142 Piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019)0619 — C9-0188/2019 — 2019/0272(COD)) P9_TC1-COD(2019)0272 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 GU C 506 del 15.12.2021, pag. 160.

7. Il 16 giugno 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha concordato un mandato negoziale riveduto⁷ al fine di pervenire a un rapido accordo in seconda lettura con il Parlamento europeo.
8. Il 1° marzo 2023 la commissione per la pesca del Parlamento europeo (PECH) ha votato a favore della prosecuzione dei negoziati internazionali.
9. Il 22 marzo 2023 è seguita una riunione tecnica interistituzionale in cui le tre istituzioni hanno raggiunto un accordo preliminare sul testo da proporre per l'accordo definitivo.
10. Il 30 marzo 2023 il gruppo "Politica della pesca" ha approvato l'esito dei negoziati interistituzionali in un compromesso riveduto della presidenza⁸.
11. Il 5 aprile il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato il testo di compromesso finale⁹ in vista di un accordo in seconda lettura con il Parlamento europeo.
12. Il 22 aprile la commissione PECH del Parlamento europeo ha sottoposto al voto l'accordo provvisorio frutto dei negoziati internazionali.
13. Il 27 aprile il presidente della commissione PECH ha inviato una lettera alla presidenza svedese con cui ha confermato che, qualora il Consiglio approvi il regolamento in prima lettura, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il Parlamento approverà senza emendamenti la posizione del Consiglio in seconda lettura.

II. OBIETTIVO

14. A norma della decisione 86/238/CEE del Consiglio¹⁰, l'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico ("convenzione") dal 14 novembre 1997.
15. La convenzione istituisce un quadro di cooperazione regionale per la conservazione e la gestione dei tonnididi e di specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti mediante la

⁷ Doc. 9167/21.

⁸ Doc. 7820/23 + COR 1.

⁹ Doc. 7820/23 + COR 1.

¹⁰ Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

creazione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("ICCAT").

16. Obiettivo del presente regolamento è attuare il piano di gestione pluriennale del tonno rosso, adottato dall'ICCAT, che mira a mantenere la biomassa del tonno rosso al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
17. Il piano di gestione impone il rigetto e il rilascio del tonno rosso in determinate circostanze. Impone il rigetto in mare dai pescherecci, comprese le imbarcazioni per la pesca ricreativa, dei quantitativi di tonno rosso che superano il contingente assegnato al peschereccio e/o il livello massimo delle catture accessorie autorizzate. Deve essere rigettato in mare anche il tonno rosso catturato, presente a bordo, di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, salvo entro un determinato limite di tolleranza stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali. Ai fini del rispetto da parte dell'Unione dei propri obblighi internazionali nel quadro dell'ICCAT, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione¹¹ prevede deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A. Aspetti generali

18. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati allo scopo di concludere un accordo sulla base di una posizione del Consiglio in prima lettura che il Parlamento potesse approvare senza emendamenti in seconda lettura.
19. Scopo della posizione del Consiglio in prima lettura è recepire nel diritto dell'UE la raccomandazione ICCAT 18-02 e parti della raccomandazione ICCAT 22-04 per consentire all'Unione di rispettare i suoi obblighi internazionali e garantire agli operatori certezza giuridica per quanto riguarda norme e obblighi.

¹¹ Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).

B. Questioni principali

20. Tra i principali elementi del compromesso raggiunto con il Parlamento europeo:
- condizioni per il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati;
 - disposizioni relative all'assegnazione di contingenti settoriali da parte degli Stati membri, nell'ambito dei loro piani di pesca annuali, anche per la pesca su piccola scala;
 - disposizioni in materia di ripartizione delle possibilità di pesca;
 - norme relative all'ingabbiamento del tonno rosso;
 - responsabilità in merito all'avvio di indagini sulle irregolarità nelle catture di tonno rosso.

IV. CONCLUSIONE

21. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con il contributo della Commissione.
22. Tale compromesso è confermato dalla lettera inviata il 27 aprile 2023 dal presidente della commissione PECH alla presidenza del Comitato dei rappresentanti permanenti. In tale lettera il presidente della commissione PECH comunica che raccomanderà ai membri della sua commissione, e successivamente alla plenaria, di accettare senza emendamenti, nella seconda lettura del Parlamento, la posizione del Consiglio in prima lettura, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni.
-